

STATUTO DELLA SOCIETA'
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIU' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita una società mista pubblico-privata nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile denominata "MURGIA PIU' - Società Consortile a responsabilità limitata". La società non avrà scopi di lucro e gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità della società consortile.

ARTICOLO 2 - Sede

La società ha sede in Spinazzola. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere disposto con decisione del Consiglio di amministrazione da iscriverne, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese; nelle altre ipotesi il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventi (31.12.2020), salvo proroga deliberata dalla assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II - OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, con particolare riferimento non esclusivo all'IC LEADER, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio rurale del comprensorio murgiano, coerentemente con le iniziative già sostenute nell'edizione dell'IC LEADER II, con prioritario ma non esclusivo riferimento ai territori dei Comuni di Gravina in Puglia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Poggiorsini e Spinazzola. La Società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo sviluppo delle aree in ritardo di sviluppo, delle zone depresse e settoriali.

La società consortile potrà, inoltre indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio operando, in particolare e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, nei seguenti ambiti:

- a) promuovere iniziative atte a consentire uno sviluppo durevole delle zone rurali della Murgia barese, operando secondo una logica plurisettoriale e tenendo conto del ruolo fondamentale che l'agricoltura, la zootecnia e la selvicoltura rivestono per la tutela del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo di forme coordinate di commercializzazione idonee a valorizzare i prodotti agricoli locali, a diffondere pratiche di conversione per la produzione biologica e controllata, e le iniziative di promozione coordinata dell'immagine e della ricerca applicata;
- b) promuovere l'acquisizione di tutti gli strumenti tecnici (studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze specializzate) finalizzati all'accrescimento delle capacità di autopromozione dello sviluppo di tutti i settori mediante l'accrescimento delle conoscenze specialistiche necessarie;
- c) fornire supporto allo sviluppo rurale mediante:
 - l'assistenza tecnica delle comunità locali ed ai promotori di progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di riorientare al mercato e di dotarle di strumentazione competitiva rispetto alla concorrenza;
 - la formazione professionale utile alla trasformazione dell'attività agricola in attività di tutela attiva del territorio;
- d) incentivare il turismo orientandolo verso forme organizzative e offerta di prodotti compatibili con la tutela ambientale indirizzandolo, verso segmenti di mercato di alta qualità. In particolare saranno sostenute:
 - attività formative organizzate;

creazione di strumenti di marketing moderni (marchi di qualità, analisi di mercato, strumentali di promozione coordinata territoriale, creazione di circoli rurali);

sostegno economico ed iniziative di riqualificazione dell'offerta dei prodotti, delle strutture ricettive e delle infrastrutture (percorsi per piste ciclabili con possibilità di uso combinato nelle diverse stagioni, miglioramento delle infrastrutture esistenti, nuove infrastrutture ecocompatibili);

sostegno economico alle iniziative volte al miglioramento dell'impatto ambientale dell'attività turistica;

sostegno economico alle attività di riconversione dell'attività agricola all'attività agriturismo e ad attività volte al miglioramento del paesaggio rurale;

sostegno alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnia e silvicoli, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche culturali e di gestione della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione;

e) operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale e culturale locali valorizzando le identità territoriali e costituendone fattore di competizione:

promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizio e urbanistico);

sostenendo anche economicamente operazioni di mantenimento, recupero, rifunzionalizzazione del patrimonio rurale con azioni, interventi e programmi mirati;

promuovere azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;

f) sostenere la manutenzione del tessuto imprenditoriale locale;

promuovendo l'accesso ai servizi utili al sostegno di una moderna attività di impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di tecnologie);

promuovendo lo sviluppo di un adeguato tessuto infrastrutturale (reti di trasporto, di trasmissione dati, di energia) con particolare riferimento alla diffusione della Società dell'Informazione;

promuovendo l'accesso ad azioni, programmi e strumenti formativi specializzati;

g) promuovere una adeguata presenza sul territorio dei servizi sociali e di prossimità

cooperando alla definizione dell'assetto dei servizi sanitari, di istruzione e formazione e di tutti i servizi che garantiscono la qualità della vita della popolazione locale;

promuovendo studi e progetti utili ad una migliore allocazione di detti servizi;

partecipando ad eventuali organismi di programmazione e gestione dei medesimi.

La società potrà, inoltre:

elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;

studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nel territorio, soprattutto nei settori del turismo, del recupero, utilizzo e fruizione dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nel settore agroalimentare, nel terziario innovativo;

predisporre ed attivare strumenti ed interventi atti a avvalorizzare il territorio in relazione alle economie esterne, favorendo l'integrazione e la diversificazione delle filiere produttive locali, attraverso processi di cooperazione nord-sud e di cooperazione transnazionale nell'area della rete LEADER ed oltre;

collaborare anche con imprenditori stranieri per favorire l'orientamento e l'inserimento dell'area murgiana facilitando forme di partenariato internazionale e più in generale favorire forme di cooperazione transnazionale, con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea e a quelli del bacino del Mediterraneo;

promuovere iniziative economiche e produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi ristrutturazione delle imprese e dell'evoluzione del mercato del lavoro, utilizzando tutte le provvidenze legislative previste per il sostegno dell'occupazione, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;

orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari;
stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare progetti puntuali per iniziative produttive o programmi complessivi di sviluppo;
svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
assegnare alle imprese i finanziamenti o i contributi a fondo perduto, derivanti anche da normative di incentivazione e sostegno nazionali e comunitarie in quanto compatibili con la natura della società;
mettere a disposizione delle imprese e degli altri operatori economici conoscenze tecnologiche, beni mobili o immobili, fornire servizi, promuovere in coordinamento delle misure relative all'attuazione della politica di interventi nelle aree depresse, definendo qualsiasi operazione tra Soggetti Privati, Enti Pubblici e Privati, riguardanti gli strumenti della cd. "programmazione negoziata";
promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, pubblicazioni finalizzati alla conoscenza e diffusione del territorio rurale murgiano e alla animazione dello sviluppo rurale del territorio;
rafforzare la rappresentanza degli interessi locali, anche attraverso la identificazione di azioni di sviluppo socioeconomico, in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnate alle istituzioni superiori regionali, statali e comunitarie, quali, a titolo esemplificativo, quelli stabiliti per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006;
agevolare i processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare degli enti locali territoriali, sostenendone l'azione di accelerazione delle procedure amministrative, di governo del territorio e dei suoi fattori di sviluppo, di coesione territoriale e di costituzione di strumenti operativi sovracomunali.

La Società Consortile, per il conseguimento dei suoi scopi potrà, tra l'altro:
acquistare, vendere e permutare beni di qualsivoglia natura;
operare presso il debito pubblico e presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso Uffici Postali;
instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, affidamenti, richiesta di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;
compiere in sintesi qualunque atto, ritenuto utile od opportuno per il conseguimento dei suoi scopi;

il tutto purché strettamente connesso con la propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolte o gestione di risparmi ed esercizio di operazioni di cui al T.U. decreto Legislativo 1993 n. 385 od altre per le quali la legge richieda comunque apposite autorizzazioni.

ARTICOLO 5 - Soci

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti operanti nell'area nord barese ed ofantina sia pubblici che privati, ivi compresi Enti, Associazioni e Ordini professionali.

TITOLO III - CAPITALE - QUOTE - ESCLUSIONI - RECESSO

ARTICOLO 6 - Capitale sociale e fondo di funzionamento

Il capitale sociale è di Euro 152.450,00 (centocinquantaquattrocentocinquanta virgola zero zero) ripartito in 3.049 (tremilaquarantantanove) quote dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna.

Ogni socio non potrà avere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale.

I soggetti pubblici non potranno in ogni caso detenere la maggioranza delle quote o dei componenti degli organismi di gestione.

La società è inoltre dotata di un fondo di funzionamento (o consortile) annuale, le cui quote possono anche non rispettare la composizione del capitale sociale. L'entità e la composizione del fondo sono stabilite annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7 - Indivisibilità delle quote

Le quote sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di almeno una quota; essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea legittimamente assunte.

Eventuale trasferimento di quote a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'articolo 5 del presente statuto non ha efficacia nei confronti della società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione e sempre che il Consiglio stesso abbia verificato che tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 8 - Diritto di opzione

Qualora sia deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote già da essi possedute, e salvo il diritto di prelazione per le quote rimaste non sottoscritte.

Il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. L'aumento del capitale sociale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

ARTICOLO 9 - Versamenti

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali. A carico dei soci inadempienti nei pagamenti verrà applicato un tasso di interesse pari al T.U.S. maggiorato di due punti. Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - Esclusione del socio

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile, o in contrasto con le finalità della stessa società;
- c) che abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso, salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni. All'esclusione, il socio escluso potrà conseguire il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione dell'esclusione, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio escluso dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

ARTICOLO 11 - Diritto di recesso

E' consentito ai soci il recesso dalla società consortile.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consiglio di amministrazione della società. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Il recesso spiega effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene comunicato; ad esso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto

dovuto al socio receduto dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.

ARTICOLO 12 - Contributo annuale di funzionamento

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'assemblea dei soci stabilirà la quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci, quota che potrà essere determinata anche in misura non proporzionale alla partecipazione di ciascuno al capitale.

Il mancato pagamento del contributo annuale potrà essere causa di esclusione dalla società. I soci che hanno fatto richiesta di recesso sono dispensati dal pagamento della quota di fondo di funzionamento (o consortile) a decorrere dall'esercizio sociale successivo al ricevimento della loro comunicazione di recesso.

TITOLO IV - ASSEMBLEE

ARTICOLO 13 - Assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligando tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 14 - Assemblee ordinarie e straordinarie

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando a giudizio del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla legge, esigenze eccezionali e giustificate lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione dei bilancio può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei soci alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica), almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale;

il Consiglio di amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 15 - Partecipazione alle assemblee

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o, in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

ARTICOLO 16 - Validità dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima sia in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

ARTICOLO 17 - Validità dell'assemblea straordinaria

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano apposite inderogabili maggioranze, *le deliberazioni dell'assemblea straordinaria il cui verbale è redatto da Notaio*, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee, quando non è previsto per legge l'intervento del Notaio, debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19 - Modalità di voto

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 16 e 17, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

TITOLO V - ORGANI CONSULTIVI E COMITATI

ARTICOLO 20 - Consulta permanente per lo sviluppo rurale

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la Consulta permanente per lo sviluppo rurale.

La Consulta è costituita da tutti i terzi, singoli operatori, società, imprese e loro consorzi, associazioni, enti pubblici e privati che abbiano concorso al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali che designano il proprio rappresentante nella consulta.

La Consulta opera quale Forum permanente e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

La Consulta promuove altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche.

Per le spese di funzionamento della Consulta può essere istituito un fondo speciale nel bilancio sociale.

La Consulta nomina al suo interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno un componente del Comitato esecutivo.

ARTICOLO 21 - Comitato tecnico-scientifico

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico-scientifico composto da un massimo di cinque membri esperti di chiara fama nelle materie dello Sviluppo Locale e della gestione di progetti integrati territoriali.

Il Comitato elegge al suo interno il coordinatore. Il direttore, se nominato, può essere chiamato a partecipare ai lavori del Comitato. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed ha compiti consultivi del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle valutazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività del consorzio anche formulando proposte in merito.

Il Comitato:

- esamina le linee guida dei programmi annuali e a medio termine della società;

- fornisce pareri, ove richiesti, sui problemi tecnico-scientifici all'assemblea, al Consiglio di amministrazione, al direttore;

- elabora schede di prevalutazione, presentazione e consuntivo con certificazione di qualità delle proposte, progetti, programmi esecutivi della società o a questi offerti da terzi;

- esprime pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, circa le qualità ed i profili di eventuali enti richiedenti l'ammissione al Consorzio o le società ed i consulenti da inserire nell'apposito albo di fornitori.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri avendo riguardo anche ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della rappresentanza delle associazioni, società, enti e organismi soci della società, al cessare di tale loro rappresentanza, decadranno dalla carica di consiglieri dal momento in cui perviene la comunicazione da parte dell'associazione, società, ente od organismo soci della società rappresentata e della stessa comunicazione il consiglio tempestivamente, e comunque nella prima seduta utile, ne avrà preso atto, ed al loro posto potranno essere nominati coloro che li avranno sostituiti nell'incarico, sempre con riferimento alle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - Surroga

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente e il Vice Presidente, gli altri amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare ad uno o più membri dello stesso specifici incarichi o funzioni.

ARTICOLO 25 - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto e spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente, o a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei consiglieri alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 26 - Validità

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 27 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi e transazioni.

Il legale rappresentante della società, se autorizzato, può nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 28 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori, ed in particolare a coloro che saranno delegati di specifici incarichi o funzioni, potrà essere riconosciuta un'indennità o compenso, previa indicazione di massima dell'assemblea o ratifica della stessa in caso di urgenza o casi particolari, il tutto nei limiti delle disposizioni previste in materia per tempo vigenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 29 - Direttore della società

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale e, relativamente alla gestione di settori omogenei di attività, più direttori operativi, per il coordinamento e la direzione del Consorzio e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Ove nominato il Direttore partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può assumere i poteri che il Consiglio stesso riterrà di delegare.

Il direttore nominato dura in carica per un periodo non inferiore a cinque anni e comunque sino a revoca o dimissioni.

ARTICOLO 30 - Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal Segretario.

TITOLO VII - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 31 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di impedimento di questo, al o ai Vice Presidenti; tra questi in ordine di anzianità a partire dal meno giovane.

Il Consiglio di Amministrazione determinandone le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.

TITOLO VIII - ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 32 - Condizione per la nomina

Il collegio dei Sindaci è obbligatoriamente nominato qualora il capitale sociale sia pari o superiore ai limiti per esso previsti dalla legge. Qualora nominato, si compone di tre o cinque componenti effettivi e di due supplenti che sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 33 - Compenso dei Sindaci

Il compenso dei membri dell'organo sindacale è fissato, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica, dall'assemblea.

All'organo sindacale, all'atto della sua nomina, l'assemblea potrà delegare anche la funzione relativa al controllo contabile.

In tal caso, l'organo sindacale dovrà essere composto da soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Per tale ulteriore funzione, l'assemblea dei soci potrà stabilire eventualmente un ulteriore compenso che comunque non dovrà essere superiore al 10% del compenso determinato per la funzione di sindaco.

Nel caso l'organo sindacale venga nominato al di fuori delle ipotesi obbligatorie, l'assemblea potrà provvedere alla nomina di un Revisore Unico per il quale si applicano le norme previste dagli articoli da 2409 ter a 2409 septies del Codice Civile.

Il revisore è rieleggibile.

TITOLO VIII - BILANCIO

ARTICOLO 34

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

ARTICOLO 35

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO X - COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 36

Le controversie derivanti dal presente contratto sociale e dell'attuazione del rapporto associativo, tra i soci, loro aventi causa, o tra questi e la società ed i suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite per l'amichevole composizione al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra la sede legale della società.

Il collegio giudicherà inappellabilmente, senza formalità, quale amichevole compositore.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 37

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale.

ARTICOLO 38

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

ARTICOLO 39

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con prevalenza, se applicabili, per quelle che disciplinano i Consorzi.

TITOLO XII - NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 40

Ai fini ed agli effetti di consolidare la rappresentanza degli Enti territoriali ed allargare la compagine sociale, in modo da consentire la massima rappresentatività dei soggetti che operano sul territorio, con particolare attenzione ad Enti ed Organismi sovracomunali, viene stabilito l'impegno a definire entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto, l'aumento di capitale necessario alla acquisizione di quote da parte di tali Enti e soggetti rappresentativi di interesse che richiedano l'ingresso quali soci.

Al termine del completamento delle operazioni di aumento di capitale i soggetti pubblici non possono in alcun caso detenere la maggioranza delle quote o la maggioranza negli organismi di gestione della società.